



**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

Alle Aziende Associate

Macerata 16.10.2024

Info/164.24/ DISCARICHE – INTERPELLO AMBIENTALE: deroghe limiti ammissibilità

**DISCARICHE – INTERPELLO AMBIENTALE – CHIARIMENTI DEL MASE  
SULLE DEROGHE AI LIMITI DI AMMISSIBILITÀ**

-----

Sulla dibattuta questione delle criticità interpretative, poste dal Dlgs 121/ del 2020, recante modifiche al DLGS 36/2003 (da noi già affrontate nelle varie infoAMIS), fra tutte emergeva quella **sull'entrata in vigore delle disciplina**, divenuta più restrittiva, **delle deroghe per i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e, in particolare**, in merito alla disposizione di cui all'**articolo 16-ter, comma 1, lettera c) e c-bis), del D.lgs. n. 36 del 2003** così come modificato dal D.lgs. n. 121 del 2020.

(Per alcuni parametri le deroghe ai valori limite sono state portate da fino a tre volte più elevati a due volte)

Su tale questione il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la **nota prot. n. 182253 dell'8 ottobre 2024**, ha risposto all'interpello formulato dalla Regione Lazio che, in assenza nel Dlgs 121/2020 di una chiara disciplina transitoria in merito, ha chiesto chiarimenti “circa l'ambito di applicazione al regime derogatorio di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera c) e c-bis) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e, più in particolare:

*1. quale regime derogatorio si applica alle discariche che sono autorizzate per deroghe più ampie? (ante D.Lgs. n. 121/2020);*

*2. è possibile che tutti gli impianti autorizzati per deroghe superiori al valore limite posto dalla norma del D.Lgs. n. 121/2020, a partire dal 1° luglio 2022, pur senza alcuna modifica agli atti autorizzatori, automaticamente debbano accettare rifiuti con deroga solo per massimo 2 volte su tutti i parametri?*

*3. il limite alla deroga introdotto dalla nuova norma inizia ad applicarsi solo ad esito di un riesame/rinnovo dell'autorizzazione già rilasciata, in applicazione del dettato della lettera a) del comma 1 dell'art. 16 ter; ovvero quando sia dimostrata la non sussistenza di pericolo per l'ambiente, dimostrabile in sede opportuna, in base alla valutazione dei rischi?*

Ai quesiti si riporta, per sintesi, questa precisazione del Ministero:

*“in assenza di uno specifico regime transitorio e in applicazione del principio generale “tempus regit actum” deve ritenersi che le autorizzazioni già rilasciate alla data del 29 settembre 2020, data di*

*entrata in vigore del decreto legislativo n. 121 del 2020, **restino valide** fino a loro rinnovo, riesame con valenza di rinnovo o modifica sostanziale.*

*Considerato il tempo trascorso dal **1° luglio 2022**, data indicata per la decorrenza dei nuovi limiti al regime derogatorio in esame, resta inteso che **le autorizzazioni rilasciate a partire da tale data devono rispondere ai parametri indicati dalla lettera c-bis)**, comma 1, dell'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 36 del 2003 nonché delle ulteriori condizioni previste dallo stesso articolo”.*

In sostanza il MASE ritiene sussistente il regime più favorevole fino al 30 giugno 2022 e meno favorevole dal 1° luglio 2022.

Per quanti interessati si rimanda alla risposta del MASE allegata, l'intero interpello è altresì disponibile su:

<https://www.mase.gov.it/pagina/interpelli-ambientali-su-economia-circolare>